



DISCIPLINARE DI GARA

“Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per la realizzazione e la gestione di una struttura di socializzazione per persone disabili nel territorio del Municipio XIII.”

Totale € 268.400,00 di cui a base d'asta € 220.000,00 + IVA *aliquota massima* 22% € 48.400,00 - Oneri della sicurezza pari a zero. **CIG n. 74669019A0**

Codice Gara n. 7064214

Durata del servizio dal 01/09/2018 al 31/07/2019 (e comunque dalla data di affidamento del servizio per 11 mesi)

Ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire il servizio già affidato all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale per ulteriori undici mesi, alle stesse condizioni tecniche ed economiche conformi al progetto presentato nell’offerta originaria e considerato che tale progetto è stato aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1.

In alternativa, così come disposto dal comma 11 dell’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016 in merito alla durata del contratto, è prevista la possibilità di applicare una proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente tale possibilità è vincolata alla positiva verifica sull’andamento del servizio prestato. Qualora ci si avvalga della proroga l’operatore economico, risultato aggiudicatario, sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

SEDE

Le attività saranno realizzate presso una struttura individuata dall’Organismo nel territorio del Municipio XIII.

La struttura dovrà essere in possesso della necessaria documentazione autorizzativa inerente l’idoneità al funzionamento, ai sensi della L.R. n. 41/2003 e delle deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 1304/2004 o n.1305/2004 e ss.mm. ii e dovrà presentare i seguenti requisiti.

- deve essere in buone condizioni strutturali e ambientali,
- deve essere adeguatamente arredata,
- deve essere in possesso dei requisiti atti a garantire le condizioni di sicurezza ed igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
- deve essere formalmente nella disponibilità dell’Organismo al momento della

stipula del contratto.

L'Organismo dovrà inoltre garantire il trasporto degli utenti da casa al centro e viceversa per la durata delle attività.

II.1.3) CPV: 85310000 – 5 Servizi di Assistenza Sociale

LOTTO Unico

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO ED ALLA PROCEDURA DI GARA
--

1.IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA: base d'asta € 268.400,00 + IVA al 22% € 48.400,00 Tot. € 220.000,00.

Si precisa che il concorrente nell'offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) de D. Lgs. n. 50/2016.

2. ESPERIMENTO DI GARA: Nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati al punto **IV.3.7)** del bando di gara, si procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi che risulteranno pervenuti dai concorrenti entro i termini di cui al punto **IV.3.4)** del bando medesimo al fine di effettuare l'esame della documentazione prodotta e si procederà all'eventuale soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

Quindi si provvederà alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti economico – finanziari e tecnico professionali, anche attraverso il sistema AVCpass, nella misura del 10% dei concorrenti.

In una o più sedute riservate, poi, la Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di gara. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi.

3. Qualora una o più offerte risultino presunte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 si procede alla richiesta delle giustificazioni ai sensi dell'art. 97, comma 5, 6 e 7 del D Lgs. n. 50/2016.

N.B. Per quanto riguarda l'offerta anormalmente bassa il punteggio considerato sarà quello attribuito con il coefficiente definitivo (leggasi Sezione 7 Disciplinare di gara).

Restano comunque fatte salve le superiori determinazioni dell'Amministrazione.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, il seggio di gara, in seduta pubblica, previa convocazione dei concorrenti, formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà pubblicato sul sito www.comune.roma.it e nella sezione "Amministrazione trasparente" nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti.

Entro il medesimo termine di due giorni ne è dato avviso ai concorrenti.

SEZIONE 1

REQUISITI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

I concorrenti, oltre alla domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, redatta su carta intestata del soggetto concorrente, riportante l'indicazione del codice fiscale e della partita I.V.A. del medesimo, nonché un elenco riepilogativo della documentazione presentata, dovranno produrre, a pena di esclusione, i seguenti documenti e/o dichiarazioni:

1.1. requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

A) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – attestante i seguenti dati:

- 1) l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro medesimo;
- 2) la denominazione del concorrente;
- 3) l'indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i del concorrente;
- 4) che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;
- 5) l'attività economica svolta che dovrà essere inerente all'oggetto della gara;
- 6) l'inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

in alternativa, nel caso il concorrente non sia obbligato all'iscrizione alla CCIAA: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Albo/i Professionale/i di riferimento legalmente riconosciuto a livello comunitario/nazionale/regionale;

per i soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328", per i quali non sussiste obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A.: in caso di società Cooperative Sociali: iscrizione all'albo regionale della Regione Lazio istituito ai sensi della Legge regionale 27 giugno 1996 n. 24 o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome, con i relativi documenti statutari e costitutivi; in caso di Associazioni di promozione sociale: iscrizione nel registro dell'associazionismo ai sensi della Legge regionale 22/99, o in analoghi registri delle altre Regioni o Province autonome, con i relativi documenti statutari e costitutivi da cui si evinca l'attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto.

B) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del

decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nonché l'indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;

Gli altri soggetti, indicati nel suddetto art. 80, comma 3 dovranno parimenti dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo, potendo limitare tale dichiarazione alle sole ipotesi di cui all'art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) di detto articolo, fermo restando l'indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;

In ogni caso la dichiarazione deve essere rilasciata anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora tali soggetti siano incorsi nei motivi di esclusione di cui al comma 1 del citato art. 80 del D.lgs. 50/2016 il concorrente è tenuto a dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

Oppure

Dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma circa l'inesistenza dei soggetti di cui al suddetto art. 80 comma 3 del d. Lgs. n. 50/2016;

Il concorrente/i ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà/dovranno, altresì dichiarare:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Il concorrente/i ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 80, comma 5 lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà/dovranno, altresì dichiarare:

- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 recante "Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2019/2020."

B1) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, in ordine alla non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 – ter del D. Lgs del 2001, n. 165 ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi a soggetti di cui al citato art. 53 comma 16 – ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori – pareri, certificazioni, perizie – che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

Ai sensi della Legge n. 190/2012, all'art.1, comma 9, lettera e):

B2) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il secondo grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti concorrenti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina,

ovvero

dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il secondo grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici nonché il grado di parentela e/o affinità.

B3) dichiarazione di impegno del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa del medesimo, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all'esecutore uscente;

C) solo in caso di costituendo

a) raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016;

b) consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016

c) G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n.50/2016:

dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 50/2016 sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio/G.E.I.E. di a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandatarî comprensiva dell'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in raggruppamento o consorzio o G.E.I.E.;

La presente dichiarazione deve essere prodotta in originale ed essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o altra persona munita di specifici poteri di firma di ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio/G.E.I.E. e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso validità.

D) solo in caso dei seguenti raggruppamenti, consorzi o G.E.I.E già formalmente costituiti:

a) raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45 del suddetto decreto;

c) G.E.I.E. di cui all'art. 45 del suddetto decreto:

mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/G.E.I.E. qualificato come soggetto mandatario, il quale in nome e per conto proprio e dei mandatarî stipulerà il contratto, comprensivo delle parti del servizio che ciascun soggetto raggruppato o consorziato o riunito dovrà eseguire, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, i G.E.I.E., i consorzi di cui all'art. 45 del suddetto decreto dovranno, altresì, produrre, a pena di esclusione, l'atto costitutivo;

il documento di cui alla presente lettera D del presente disciplinare di gara deve essere prodotto in originale o in copia conforme all'originale (in tal caso è necessario produrre dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, in cui si dichiara che la fotocopia presentata è conforme all'originale con allegata anche copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità);

il documento di cui alla lettera d) deve essere prodotto in originale o in copia conforme all'originale (in tal caso è necessario produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, in cui si dichiara che la fotocopia presentata è conforme all'originale con allegata anche copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità);

E) I concorrenti dovranno produrre il “**PASSOE**” di cui alla Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell'A.V.C.P., così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell'ANAC.

E.1) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018;

Tale dichiarazione deve essere prodotta in originale e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità;

E.2) copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (**allegato sub B**).

Il presente documento deve essere prodotto in copia sottoscritta in originale dal titolare/leale rappresentante o altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

1.2. Requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria:

F) dichiarazione afferente il fatturato di cui al **punto III.2.2.), lettera F)** del bando di gara;

G) dichiarazione afferente il patrimonio netto di cui al **punto III.2.2.), lettera G)** del bando di gara;

H) referenze bancarie di cui al **punto III.2.2.), lettera H)** del bando di gara;

1.3. Requisiti relativi alla capacità tecniche e professionali:

I) titolo di disponibilità di cui al **punto III.2.3.) lettera I)** del bando di gara;

L) dichiarazione relativa al trasporto di cui al **punto III.2.3.) lettera L)** del bando di gara;

M) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, di cui al **punto III.2.3.) lettera M)** del bando di gara;

N) dichiarazione di aver preso piena e esatta visione del capitolato speciale d'appalto, del bando, del disciplinare di gara e della documentazione allegata e di accettarne integralmente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, limitazioni e responsabilità in esse contenute e che il servizio oggetto dell'appalto sarà effettuato conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara.

Le presenti dichiarazioni devono essere prodotte in originale ed essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante o altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

* * *

Ai sensi dell'Allegato XIV lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti, in qualsiasi forma partecipino, dovranno altresì dichiarare se la propria tipologia di impresa è riconducibile a piccola o media impresa.

* * *

È condizione di partecipazione – a pena di esclusione – l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, da dimostrare secondo le modalità indicate alla successiva Sezione 3, punto 3.9. del presente disciplinare di gara; l'importo di tale versamento è pari a € 20.

Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti dovranno compilare una dichiarazione, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato **sub A)** al presente disciplinare di gara. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45 comma 2, lettera e) del suddetto decreto o G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del suddetto decreto la dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciata dal solo soggetto mandatario. **La mancata indicazione dell'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle "comunicazioni".**

* * *

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) o G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, **a pena di esclusione**, i documenti e/o le dichiarazioni di cui al punto 1.1. **sub A), B), B1), B2), E1) E2), F), G), H), I) L)** del presente disciplinare di gara, devono essere presentati da ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E., costituiti o costituendi.

N.B. I requisiti richiesti al **punto 1.2. sub F)** del presente disciplinare di gara, in analogia a quanto disposto dall'ancora vigente art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 medesimo, si intende cumulabile, ma tali requisiti devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. Ferme le suddette percentuali minime, il soggetto mandatario - **a pena di esclusione** - dovrà concorrere in misura maggioritaria rispetto al/ai mandante/mandanti o all'altra/e impresa/e consorziate/e ed il raggruppamento/consorzio ordinario, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni di cui al **punto 1.1.sub A), B), B1), B2)** del presente disciplinare, devono essere presentate anche da ciascuna impresa consorziate **per la quale il consorzio concorre.**

I consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lett. b e c) del D. Lgs. n. 50/2016 potranno beneficiare delle condizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016.

N.B. Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e debbono indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.

Inoltre, a pena di esclusione:

- l'offerta dovrà essere tassativamente redatta secondo le modalità e condizioni specificamente indicate alla Sezione 5 del presente disciplinare di gara;
- i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi,

rispettivamente ai sensi degli articoli 48, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

SEZIONE 1 bis	CONTRATTO DI RETE (ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33).
----------------------	--

Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione si precisa che, nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione:

A) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 1. copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'**organo comune** che agisce in rappresentanza della rete;
- 2. dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'**organo comune**) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati;
- 3. dichiarazione** che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

B) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

ovvero

C) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

ovvero

C1) copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

SEZIONE 1 ter	AVVALIMENTO
----------------------	--------------------

Ai fini della partecipazione il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso il concorrente – a pena di esclusione – dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni previste dall'articolo 89 del citato decreto.

Il contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 in originale o in copia autenticata, sottoscritto dal concorrente e dall'impresa ausiliaria, deve riportare, a pena di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

SEZIONE quater	1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
-----------------------	---

Per dichiarare i requisiti di idoneità e l'assenza di motivi di esclusione è possibile, in alternativa alle dichiarazioni di cui alla precedente Sezione 1, presentare il

Documento di gara unico europeo ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016.

N.B. Il modello di formulario per il DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Sulla Gazzetta ufficiale n. 174 del 27 luglio è stata pubblicata la circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in cui l'allegato è completo della parte V e VI e della precisazione "AVVERTENZA: La presente pubblicazione sostituisce e annulla quella avvenuta nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 170 del 22 luglio 2016".

1. Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 è possibile per i concorrenti autocertificare quanto richiesto nel presente disciplinare di gara con il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con il **regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.**

2. II DGUE:

a) consiste in un'autodichiarazione aggiornata del concorrente, come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si attesta, a pena di esclusione, che i motivi di esclusione come sopra individuati non si applicano e che tutti i criteri di selezione oggettivi come sopra individuati sono soddisfatti.

b) individua le eventuali imprese ausiliarie di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016;

c) include una dichiarazione formale, a pena di esclusione, secondo cui l'operatore economico si impegna, su richiesta e senza indugio, a fornire i documenti complementari all'Amministrazione;

d) indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, indicando, altresì dove sono reperibili le informazioni (nome del registro, indirizzo Internet, identificazione del file o della registrazione ecc.), in modo che l'amministrazione aggiudicatrice possa acquisirle.

3. In caso di partecipazione individuale:

L'operatore economico che partecipa **per proprio conto** e che **non fa affidamento** sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE, **nella sola versione cartacea, debitamente sottoscritta in originale dal/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, nonché dagli altri soggetti individuati al precedente punto 1.1. sub B)** in cui attesta, **a pena di esclusione**, che i motivi di esclusione previsti dal presente disciplinare di gara non si applicano e che tutti i criteri di selezione oggettivi ivi individuati sono soddisfatti;

3.1. in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016:

l'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che intende avvalersi dell'istituto dell'avvalimento, deve inserire all'interno del plico contenente la documentazione di cui al **punto 6.3.** del presente disciplinare di gara, insieme al proprio DGUE un DGUE **distinto** che riporti le informazioni afferenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per **ciascuna delle imprese ausiliarie nella sola versione cartacea, debitamente sottoscritta in originale dal/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e dagli altri soggetti individuati al precedente punto 1.1. sub B) del concorrente, nonché allegghi la documentazione (contratto di avvalimento) e le ulteriori dichiarazioni di cui alla precedente sezione 1 –ter;**

3.2 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) o G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, deve essere inserito all'interno del plico contenente la documentazione di cui al punto 6.3. del presente

disciplinare di gara, **per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni afferenti ai requisiti soggettivi e alle altre indicazioni presenti nel punto 1.4. del presente disciplinare di gara, nella sola versione cartacea, debitamente sottoscritta in originale dal/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma nonché dagli altri soggetti individuati al precedente punto 1.1. sub B) del concorrente.**

4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide e sempreché i requisiti di partecipazione richiesti, soggettivi ed oggettivi, siano conferenti con quelli dell'attuale procedura. L'operatore economico iscritto in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti o in possesso della pertinente certificazione di un organismo di diritto pubblico o privato può presentare all'amministrazione aggiudicatrice il certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente.

N.B. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al concorrente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, l'Amministrazione richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati.

4. L'operatore economico può essere escluso dalla presente procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari.

SEZIONE 2	MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA
------------------	--

2.1. -L'importo della garanzia provvisoria di cui al punto III.1.1) del bando di gara potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e condizioni previste ai successivi punti 2.5. della presente Sezione.

2.2. - A pena di esclusione dalla gara, la garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo a base d'asta indicato nel bando, che ammonta ad **€ 4.400,00**, e può essere presentata sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente.

Dovrà essere prestata esclusivamente secondo le seguenti modalità e condizioni:

a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (**fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e/o integrazioni**), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - **Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723**, indicando il predetto codice **iban** e il **codice ente n. 7**;

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale o presso Aziende autorizzate;

c) mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;

d) mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;

e) mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2.3. se prestata nella forma di cui alla superiore lettera a) e b):

- **dovrà essere prodotta in originale la quietanza** relativa al bonifico/versamento in contanti/versamento con assegni circolari non trasferibili/deposito da inserire nel plico generale secondo le indicazioni di cui alla **sezione 6** del presente disciplinare di gara.

La suddetta garanzia provvisoria, **a pena di esclusione**, dovrà altresì essere corredata da una dichiarazione del concorrente attestante:

che la stessa, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 ha validità per almeno **180 giorni** dal termine di ricevimento delle offerte;

che il concorrente si impegna a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l'ulteriore termine di validità di 90 giorni.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la summenzionata dichiarazione dovrà essere sottoscritta – **a pena di esclusione** – da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo medesimo o dell'aggregazione di imprese **aderenti al contratto di rete** e dovrà, altresì, essere accompagnata da copia fotostatica dei documenti di identità dei dichiaranti in corso di validità.

La/e suddetta/e dichiarazione/i deve/devono essere rilasciata/e in originale, sottoscritta/e dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, ed accompagnata/e da copia fotostatica del documento di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la garanzia provvisoria, dovrà, altresì, essere espressamente intestata, **a pena di esclusione**, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo dell'aggregazione di imprese **aderenti al contratto di rete**.

2.4. se prestata nelle forme di cui alle superiori lettere c), d) ed e):

- dovrà essere prodotta in originale;

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze - articolo 93 comma 8 bis del D.lgs. 50/2016;

- dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente ed espressamente, ai sensi dell'art. 93, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016:

- alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2 del codice civile;

- alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

- all'operatività della garanzia medesima entro **quindici giorni** a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La suddetta garanzia provvisoria, **a pena di esclusione**, dovrà altresì:

□ ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 avere validità per almeno **180 giorni** dal termine di ricevimento delle offerte; dovrà altresì contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l'ulteriore termine di validità di 90 giorni.

La suddetta "garanzia provvisoria", **in qualsiasi forma prestata** - punti a), b), c), d), e) - ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. **Tale adempimento non si applica alla microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fideiussore ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

Dovrà, altresì, prevedere la sottoscrizione del garante autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la garanzia fideiussoria di cui alle superiori lettere c), d) ed e), dovrà, altresì, essere espressamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

2.5. L'importo della garanzia può essere ridotto così come previsto dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Le certificazioni di qualità dovranno essere prodotte in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l'attestazione "conforme all'originale" sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma **e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.**

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte imprese aderenti al suddetto contratto di rete.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del d. Lgs. n.50/2016, nel caso in cui l'importo della garanzia sia ridotto il concorrente dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente con apposita firma del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e munita di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio ordinario ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, le suddette certificazioni/attestazioni dovranno essere presentate – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte imprese aderenti al suddetto contratto di rete.

A riguardo, si precisa che:

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

- il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni di cui all'articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e nelle forme ammesse dalla Legge.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

SEZIONE 3	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE DAL BANDO DI GARA
------------------	--

A pena di esclusione dalla gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., **tutte le dichiarazioni (ivi comprese quelle rilasciate per l'offerta tecnica e l'offerta economica) devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 445 ed indicare espressamente – a pena di esclusione – che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.**

3.1. - La persona diversa dal titolare/legale rappresentante, che sottoscrive le dichiarazioni in nome e per conto del soggetto concorrente, dovrà produrre - a pena di esclusione - l'originale o copia autentica dell'atto che attesta i propri poteri di firma.

3.2. -Tutte le dichiarazioni, ad eccezione di quella indicata al punto 1.1.lett. B) del presente disciplinare di gara possono essere rese anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve essere allegata – a pena di esclusione – la relativa procura.

In ogni caso il procuratore dovrà rendere le dichiarazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016

SEZIONE 3BIS	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
---------------------	---

3.3. - L'assolvimento degli obblighi di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dovrà essere dimostrato allegando gli originali delle ricevute di pagamento del contributo di €

20,00, **secondo quanto indicato nella Sezione 1 del presente disciplinare**, effettuato in favore dell'A.N.A.C., per la partecipazione alla gara, **a pena esclusione**

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi online al “**Servizio Riscossione Contributi**” raggiungibile all’indirizzo <http://anticorruzione.it>, e quindi seguire le istruzioni ivi proposte.

2

SEZIONE 4	SISTEMA AVCPass PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI, DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 e SS.MM.II.
------------------	---

Si procederà alle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del d. Lgs. n. 50/2016 esclusivamente attraverso la banca dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità medesima utilizzando il sistema AVCPASS tramite la documentazione indicata nel sistema AVCPAS attraverso l’apposito PASSOE di cui al punto 1.1. E) del presente disciplinare di gara;

Ai fini della regolarizzazione sul sistema AVCPASS dell’individuazione dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa e della correlativa documentazione da produrre a comprova degli stessi si precisa quanto segue:

in relazione al punto **III.2.2. lett. F)** del bando di gara la documentazione da produrre a comprova è la seguente: fatture e/o contratti comprovanti che il concorrente ha realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili (**2014-2015-2016**) un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore all'importo posto a base d'asta IVA esclusa;

In relazione al **punto III.2.2) LETT. G)** del bando di gara

La documentazione da produrre a comprova è la seguente:

in caso di SOCIETÀ DI CAPITALI (S.p.A., Società in accomandita per azioni), Società a responsabilità limitata; Cooperative, SOGGETTO COMUNITARIO obbligato alla pubblicazione del bilancio ex IV Direttiva CEE): **bilancio europeo riclassificato ex art. 2424 c.c.**, depositato presso la C.C.I.A.A. sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

ovvero

in caso di SOCIETÀ DI PERSONE (S.n.c., S.a.s.) in regime ordinario per obbligo di legge o per opzione: **modello UNICO Società di persone** sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

ovvero

in caso di DITTE INDIVIDUALI in regime ordinario per obbligo di legge o per opzione: **modello UNICO Persone fisiche** sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

ovvero

in caso di ONLUS in regime ordinario: **Modello unico Enti non commerciali** sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

ovvero

in regime semplificato in caso di SOCIETÀ DI PERSONE (S.n.c., S.a.s. DITTE INDIVIDUALI): **conti di mastro ovvero estratto della situazione patrimoniale**, validati da iscritti presso il registro dei Revisori contabili ovvero da società di revisione, sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

ovvero

in caso di consorzi: il **PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (P.N.C.)**, sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, derivante dalla somma algebrica dei Patrimoni netti dei singoli consorziati. I patrimoni netti dei singoli consorziati devono essere individuati in relazione della tipologia giuridica del soggetto.

ovvero

in caso di SOGGETTO COMUNITARIO non obbligato alla pubblicazione del bilancio ex IV Direttiva CEE: **asseverazione** rilasciata da iscritti presso il registro dei Revisori contabili ovvero da società di revisione ovvero analoghe figure professionali riconosciute nello Stato di appartenenza, sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005.

In relazione al punto III.2.3) LETT. I) del bando di gara la documentazione da produrre a comprova è la seguente:

lettere di commessa e/o contratti relativi ai servizi analoghi resi dall'operatore negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

i documenti dovranno riportare la medesima numerazione progressiva utilizzata nell'elenco attestato dalla dichiarazione di cui al **punto III.2.3) lett. L) del bando di gara**

N.B.

“I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.”

SEZIONE 5	MODALITÀ DI REDAZIONE E COLLAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E TECNICA
------------------	--

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, con il metodo aggregativo compensatore anche in presenza di una sola offerta ritenuta idonea

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà a pena di esclusione dalla gara, rispettare quanto segue:

5.1- dovrà essere prodotta in lingua italiana;

5.2- dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma;

5.3- dovrà comprendere:

▪ l'indicazione del prezzo complessivo offerto (espresso in cifre e lettere) al netto dell'IVA

il corrispondente ribasso percentuale unico del prezzo complessivo offerto (espresso in cifre ed in lettere) sul prezzo a base d'asta

(Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali);

- l'indicazione del regime IVA applicato;
- il costo orario offerto, il CCNL applicato ed il livello di inquadramento, di ciascuna delle figure del personale previste nel capitolato speciale e prestazionale di gara

Qualora il prezzo dell'offerta economica, relativa a ciascun anno, sia superiore all'importo indicata al punto 1 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO ED ALLA PROCEDURA DI GARA del presente disciplinare di gara, l'operatore economico verrà escluso.

L'offerta economica dovrà altresì contenere:

- la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull'esecuzione del servizio;
- la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta e che, nel formulare l'offerta, si è tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza.

5.3.1. - Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione si riserva di procedere alla verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d);

5.3.2. - l'offerta non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate;

5.3.3- dovrà essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno l'indicazione del concorrente e la dicitura "**offerta economica**".

5.4. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora formalmente costituito:

- l'offerta economica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.;

- dovrà altresì contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente.

In caso di aggregazione di imprese di rete l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese.

5.5. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 già formalmente costituito:

- l'offerta economica redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandatario.

OFFERTA TECNICA

5.6. - l'offerta tecnica dovrà essere formulata rispettando quanto segue:

5.6.1. dovrà essere prodotta in lingua italiana;

5.6.2. dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

5.6.3. L'offerta tecnica dovrà essere prodotta, oltre che in formato cartaceo, anche e necessariamente su supporto informatico (CD – ROM – DVD), dovrà essere composta di massimo 20 fogli A4 e dovrà essere redatta utilizzando il programma word – tipo di carattere arial – dimensione carattere 10.

Nei 20 fogli non sono compresi la copertina, l'elenco del personale e i relativi curricula ed il curriculum dell'Organismo.

5.6.4. sul supporto informatico, con pennarello indelebile, devono essere indicati in modo leggibile la denominazione e la ragione sociale dell'impresa, nonché il CIG attribuito alla gara;

5.6.5. l'intero contenuto dell'offerta tecnica deve essere predisposto su supporto informatico, in formato PDF, sottoscritto digitalmente dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (ovvero, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 da TUTTI i titolari legali rappresentanti o da altre persone munite di specifici poteri di firma in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e) e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità sopra indicate);

5.6.6. Il contenuto dovrà essere articolato secondo le seguenti modalità:

- un file in formato pdf, nominato "indice analitico" contenente l'elencazione della documentazione/elaborati presentati, firmato digitalmente;

- ulteriori files, nominati singolarmente in relazione a ciascun contenuto, contenenti la documentazione/elaborati progettuali e ciascuno parimenti firmato digitalmente secondo le modalità sopraindicate, in formato PDF, numerati progressivamente nelle pagine, perfettamente corrispondenti nella denominazione e nella numerazione progressiva a quella riportata nel suddetto indice;

5.6.7. dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione; l'indice dovrà corrispondere all'effettiva articolazione dei capitoli;

5.6.8. non dovrà contenere opuscoli pubblicitari;

5.6.9. la versione cartacea dovrà essere rilegata in un unico documento;

N.B. L'impresa dovrà attestare con apposita dichiarazione, in calce all'offerta/e tecnica/tecniche, che quanto contenuto nel supporto informatico è perfettamente corrispondente alla documentazione cartacea.

In caso di riscontrata differenza sarà considerato prevalente quanto contenuto nel formato cartaceo.

5.7 in particolare, l'offerta tecnica - a pena di esclusione - dovrà:

essere elaborata secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto, sulla base di quanto espressamente indicato negli atti di gara;

5.8 – dovrà essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno l'indicazione del concorrente e la dicitura "offerta tecnica".

5.9. solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora formalmente costituito:

- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.;

- l'offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti.

In caso di aggregazione di imprese di rete l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese.

5.10. solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 già formalmente costituito:

- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandataria.

- l'offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti.

5.11 È NECESSARIO INOLTRE PRODURRE:

elenco nominativo del personale proposto per la realizzazione del servizio con indicata la qualifica professionale e il ruolo assegnato rispetto alle attività previste nel capitolato e nel bando di gara. L'elenco dovrà essere completo ed essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Organismo.

N.B. A fianco di ogni nominativo dovranno essere indicati in maniera chiara i mesi di esperienza e la specifica formazione di cui al criterio di valutazione 2 Risorse umane.

curricula del personale. Tutti i curricula, redatti in formato europeo, dovranno essere firmati, e dovranno riportare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e la dichiarazione sottoscritta dall'operatore di disponibilità a svolgere il servizio. Nel caso sussista l'obbligo di legge, il curriculum dovrà indicare l'iscrizione all'Albo professionale.

Curriculum dell'Organismo da cui si evinca in maniera chiara l'esperienza specifica nella gestione di sportelli di Segretariato Sociale con l'indicazione chiara dei mesi di esperienza.

SEZIONE 5BIS	SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
---------------------	--------------------------------------

5.12. -A corredo dell'offerta/e tecnica/che, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.

* * *

Le offerte così collazionate devono essere racchiuse nel plico generale di cui alla successiva Sezione 6.

SEZIONE 6	MODALITÀ DI COLLAZIONE, SIGILLATURA E SPEDIZIONE DEL PLICO GENERALE
------------------	--

A pena di esclusione dalla gara, il plico generale, dovrà rispettare quanto segue:

6.1. dovrà contenere la busta, debitamente sigillata nei modi indicati alla precedente Sezione 5, contenente l'offerta economica;

6.2. - dovrà contenere la busta, debitamente sigillata nei modi indicati alla precedente Sezione 5, contenente l'offerta tecnica;

6.3. - dovrà contenere la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara indicata alla Sezione 1e la garanzia provvisoria di cui alla Sezione 2 del presente disciplinare di gara;

6.4. - dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi;

6.5. - dovrà riportare al suo esterno le seguenti indicazioni:

- la denominazione del concorrente mittente e l'indirizzo pec;

- l'oggetto della gara **“Procedura aperta per la realizzazione e la gestione di una struttura di socializzazione per persone disabili nel territorio del Municipio XIII.” CIG 7469019AO**

6.6. - dovrà pervenire mediante servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito o a mano, a Roma Capitale, Municipio Roma XIII – Ufficio Protocollo - Via Aurelia, 470– 00165 Roma, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13.00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16,30; il sabato escluso.

Non saranno presi in considerazione i plichi che, pur inoltrati con qualsiasi mezzo nei termini stabiliti, perverranno al protocollo oltre il termine indicato nel bando di gara. Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro apposto dal Protocollo del Municipio.

SEZIONE 7	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA
------------------	--

L'offerta sarà valutata, in base ai criteri e ai punteggi indicati nella Sezione IV.2.1) del bando di gara come di seguito specificati:

OFFERTA TECNICA FINO A 80 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA FINO A 20 PUNTI

OFFERTA TECNICA : CRITERI Di VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1) –Interventi e modalità per la gestione del servizio nel rispetto degli obiettivi e dei risultati prefissati:	MAX 30 PUNTI
1a) Descrizione della giornata, con particolare riferimento alle attività proposte; programma settimanale delle attività	Max 15
1b) Descrizione, tipologia e quantificazione delle attività proposte in relazione alla tipologia degli ospiti; diversificazione delle attività in relazione alle diverse fragilità presenti;	Max 15
2) - Descrizione della sede per la realizzazione della Struttura di Socializzazione per persone con disabilità:	MAX 15 PUNTI

2a) Caratteristiche e peculiarità della sede, messa a disposizione per lo svolgimento delle attività progettuali, con particolare riferimento alla presenza di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, spazi destinati ad attività individuali e di riabilitazione sociale; 2) Quantità e qualità arredi, attrezzature, strumentazioni, etc. messi a disposizione per lo svolgimento delle attività progettuali.	Max 8
	Max 7
3) Organizzazione delle Risorse Professionali	MAX 12 PUNTI
3a) Quantità e qualità del personale impiegato a qualsiasi titolo nel progetto: titoli formativi e di specializzazione, esperienza professionale; 3b) Ruolo all'interno della progettazione e delle attività, monte ore tempo/lavoro di ciascuna risorsa a settimana	Max 6
	Max 6
4) Interventi tesi a migliorare la qualità professionale degli operatori:	MAX 8 PUNTI
4a) Calendario e programmazione dei corsi di formazione e aggiornamento, con descrizione dei temi trattati e monte ore; 4b) Programmazione e modalità di supervisione, anche in riferimento all'equipe integrata;	Max 4
	Max 4
5) Strumenti e metodologie per la verifica, valutazione e monitoraggio servizio: Descrizione delle modalità e strumenti utilizzati - Descrizione degli strumenti di elaborazione dati per la stima dell'efficacia della modalità organizzativa	MAX 5 PUNTI
6) Attività di sostegno ai familiari	MAX 4 PUNTI
7) Rete attivata sul territorio, strategie di integrazione e ricadute in senso di miglioramento del servizio:	MAX 6 PUNTI
6a) Protocolli operativi già attivati nel territorio di riferimento con enti, terzo settore, organismi del volontariato; 6b) Iniziative aperte al territorio e partecipazione a iniziative offerte dal territorio; numero/tipologia	Max 3
	Max 3
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OFFERTA TECNICA:	PUNTI 80

I punteggi riferiti agli elementi qualitativi sopra indicati saranno così attribuiti dalla Commissione di valutazione appositamente nominata: ciascun commissario assegnerà in maniera discrezionale un coefficiente compreso tra 0 e 1, per i soli criteri qualitativi, espresso in valori centesimali a ciascun elemento dell'offerta, secondo la scala di gradazione riportata nella tabella seguente:

GIUDIZIO

Ottimo

COEFFICIENTE

1 – 0,80

All'interno della proposta progettuale si rinvencono in modo più che esaustivo, integrale, chiaro e ampiamente dettagliato tutti gli elementi richiesti nel capitolato speciale

		descrittivo e prestazionale
Buono	0,79 - 0,60	All'interno della proposta progettuale si rinvencono in modo adeguato, integrale e chiaro tutti gli elementi richiesti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Sufficiente	0,59 - 0,45	All'interno della proposta progettuale si rinvencono in modo complessivamente sufficiente ma non dettagliatamente articolato e completo gli elementi richiesti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Mediocre	0,44 - 0,20	All'interno della proposta progettuale si rinvencono in modo insufficiente e carente di dettagli gli elementi richiesti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Insufficiente	0,19 - 0	La proposta progettuale risponde in modo del tutto insoddisfacente agli elementi richiesti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Offerta economica max punti 20

TOTALE PUNTI 100

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi tecnici (qualitativi e quantitativi) ed il punteggio economico (prezzo) saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione, che sarà definita dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quello economico attraverso la seguente formula:

$$- C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- \sum_n = sommatoria.

Relativamente al criterio di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti $V(a)_i$, variabili tra zero e uno, saranno determinati mediante *la media dei coefficienti, sempre variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo i range di attribuzione individuati per quel criterio nella tabella.*

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in *coefficienti definitivi*, ponendo uguale ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; infine moltiplicando i coefficienti definitivi per il punteggio o peso attribuito (W_i) al requisito si otterrà l'indice di valutazione finale per quel requisito $C(a)_i$.

L'assegnazione dei coefficienti da applicare al PREZZO e agli elementi di natura quantitativa, sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto a base di gara o alla assenza di offerta per gli elementi di natura quantitativa.

Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:

$$C(a)_i = R(a)_i / R_{\max}(i) * W_i$$

Dove:

$R(a)_i$ = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo;

$R_{\max}(i)$ = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente i-esimo);

W_i = punteggio attribuito al requisito (i)

W_i prezzo = punti 20

W_i criteri di natura quantitativa 2a-1) = punti 5, 2a-2) =punti 5, 2b) = punti 20, 4) = punti 30.

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quello economico sarà definita, conseguentemente la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.

In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii.

L'Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. in merito alla facoltà di Roma Capitale di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione del servizio anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, purché venga raggiunto il suddetto punteggio minimo necessario per l'acquisizione dell'idoneità.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non procedere ad alcuna aggiudicazione per motivi di legittimità e/o opportunità.

SEZIONE 8	VERIFICHE SUI CONCORRENTI IN GRADUATORIA
------------------	---

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal soggetto che risulterà aggiudicatario provvisorio di della gara e da quello che segue in graduatoria, sarà verificato **attraverso il sistema AVCpass.**

La mancata comprova dei requisiti dichiarati, determinerà l'esclusione dalla partecipazione alla gara e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 la verifica in ordine all'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale e l'eventuale esclusione, da effettuarsi a cura dell'ufficio proponente, verrà disposta in sede di aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

SEZIONE 9	ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
------------------	---

Il soggetto che risulterà aggiudicatario definitivo della gara, prima della stipula del contratto, all'uopo formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà:

- presentare la garanzia definitiva;
- presentare tutta la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula.

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 medesimo, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5, primo periodo, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime di cui all'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

SEZIONE 10**INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Tutta la documentazione di gara è acquisibile gratuitamente dal portale di Roma Capitale www.comune.roma.it, sito del Municipio Roma XIII.

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi sociali e data la natura complessa del servizio e a garanzia della qualità dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 209, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, è stata verificata l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l'accertata indisponibilità delle convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A. e presso gli ulteriori soggetti aggregatori.

L'aggiudicazione è impegnativa per l'impresa aggiudicataria ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.

In relazione alla presente procedura, è possibile ottenere **chiarimenti** mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.mun18@pec.comune.roma.it, con il seguente oggetto: «Quesiti Gara "Procedura aperta per la realizzazione e la gestione di una struttura di socializzazione per persone disabili nel territorio del Municipio XIII." entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla ricezione del quesito.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: <http://www.comune.roma.it/> – Municipio XIII –

Interpello ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016

L'Ufficio proponente indicato al punto I.1) del bando di gara nelle fattispecie previste dall'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 si riserva la facoltà di ricorrere all'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara secondo le modalità e le finalità indicate nel suddetto art. 110.

SEZIONE 11**TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il conferimento di tali dati compresi quelli "giudiziari" ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. e) del d. Lgs. n. 196/2003 ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo.

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione Capitolina, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore apicale del Municipio Roma XIII, nonché i Dirigenti apicali delle strutture capitoline che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003.

SEZIONE 12	ACCESSO AGLI ATTI
-------------------	--------------------------

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, oltre a quanto previsto dall'art. 76, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, nei modi e nelle forme indicati nell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 medesimo e nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati:

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) -Municipio Roma XIII, Via Aurelia, 470– 00165 Roma dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00, nonché il martedì e il giovedì dalle 14:00 alle 17:00.

* * *

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento al bando di gara, allo schema di contratto, al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati.

Il Direttore

Dott. Michele Luciano

Allegato Sub A

fac-simile	
Con riferimento alla gara avente ad oggetto:	
Il sottoscritto	
in qualità di legale rappresentante dell'impresa	
Dichiara quanto segue:	
Impresa Partecipante	
Denominazione	
Codice Fiscale	
Partita Iva	
PEC (Posta elettronica certificata)	

Sede Legale			
Indirizzo			
Cap		Città	
Provincia		Nazione	
Telefono			
Fax			
Posta elettronica			

Domicilio eletto laddove diverso dalla sede legale			
Indirizzo			
Cap		Città	
Provincia		Nazione	
Cap			
Provincia			
Telefono			
Fax			
Posta elettronica			

Indicare con una X ove si intende ricevere le comunicazioni ufficiali .
--

	PEC (posta elettronica certificata)
--	--

	Fax (barrare la casella fax comporta l'automatica autorizzazione, da parte del concorrente, all'utilizzo di tale mezzo per l'inoltro di tutte le comunicazioni).
--	---

	Sede legale
--	--------------------

	Domicilio eletto
--	-------------------------

N.B. nel caso in cui non venga fornita indicazione diversa, tutte le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo PEC (posta elettronica certificata); qualora non sia disponibile l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) verranno inviate alla sede legale dell'impresa.

La mancata indicazione dell'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle "comunicazioni".

Timbro e Firma

Allegato sub B

**PROTOCOLLO DI INTEGRITA' DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO
ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI**

(approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018-2019-2020)

Premessa

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l'art.1 comma 17, ha previsto che: «*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*». La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

È dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti. Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai

principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici¹.

Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati.

¹ A.N.AC. Parere n.11 del 29/07/2014

La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all'art. 1, comma 17, citato: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara").

Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende:

- rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- disporre che il Patto di Integrità, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo;
- disporre che l'accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli

Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e deve essere allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50/2016, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei

dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d'impresa l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture;

6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, agli (operatori economici) nei modi previsti nella *lex specialis* di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità (Protocollo d'Integrità) da parte del legale rappresentante dell'impresa/società, resa ai sensi del DPR n.

445/2000 e ss.mm. ii..

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l'art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U. E, l'art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale

(D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del

30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altre utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione appaltante

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).

2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.

3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata².

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata.

L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Per accettazione:

L'operatore economico concorrente

² L'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito, l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

Pertanto, l'A.N.AC. ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata

trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l'offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara.